

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

N. 393

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante i criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia

*(Parere ai sensi dell'articolo 29, comma 9, della legge
30 dicembre 2010, n. 240)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 27 luglio 2011)



*Il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Prot. ADOUFGAP N. 7208/6M

Ollustre Presidente,

Le trasmetto, per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto recante i criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia, in attuazione dell'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario".

Colgo l'occasione per segnalare che nelle università italiane è alta l'aspettativa nei confronti di tale provvedimento per la valorizzazione dei ricercatori e nell'ottica di una rapida ripresa del reclutamento dei professori universitari in base alla nuova disciplina.

Allego, inoltre, la nota n. 9796 del 21 luglio 2011, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato, su conforme avviso del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il parere favorevole all'ulteriore corso del decreto, nel testo che si trasmette.

Mariastella Gelmini


On. Renato Schifani
Presidente del Senato
della Repubblica
ROMA

Relazione tecnico-illustrativa

La legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) prevede un incremento del fondo di finanziamento ordinario delle università pari a 800 milioni di euro per il 2011 e 500 milioni annui a decorrere dal 2012, destinando una quota parte delle predette risorse al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia. Prevede, inoltre, che per le predette chiamate non trovino applicazione le disposizioni in materia di *turn over* del personale universitario di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

L'articolo 29, comma 9 della legge n. 240 del 2010 prevede una riserva a valere sulle risorse stanziate dalla legge di stabilità del 2011 (art. 1, comma 24) ad incremento del fondo di finanziamento ordinario delle università, di una quota non superiore a 13 milioni di euro per il 2011, 93 milioni per il 2012 e 173 milioni a decorrere dal 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le nuove procedure definite dalla presente legge.

Il presente decreto provvede all'utilizzo delle risorse stanziate per l'anno 2011, definendo i criteri per la ripartizione delle stesse fra le università. La quota di 13 milioni di euro per l'anno 2011 viene calcolata in ragione della frazione d'anno di due dodicesimi (novembre e dicembre). Pertanto, l'onere a regime è pari a 78 milioni di euro.

Il primo dei criteri adottati è quello di ammettere al beneficio soltanto le università che non hanno superato il limite massimo previsto dalla normativa vigente per l'incidenza delle spese di personale, calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore del presente regolamento. In particolare la riforma (art. 5, comma 4, lettera e) della legge n. 240/2010) prevede quale principio direttivo per l'esercizio della delega sulla revisione della contabilità, la determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata. Tale previsione, una volta attuata, andrà a sostituire l'attuale sistema di calcolo dell'incidenza dei costi del personale- che fissa al 90 per cento il limite delle spese fisse per il personale rispetto ai trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario (art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) - dal quale deriva il divieto per le università, disposto dall'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 180 del 2008, di procedere a nuove assunzioni nel caso di superamento del limite consentito. Onde evitare che l'attuazione della nuova disciplina possa ritardare i tempi ovvero precludere l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario di assunzioni per l'anno 2011, atteso che la delega scade nel gennaio 2012, il decreto in esame prevede anche la possibilità di individuare le università aventi diritto sulla base del sistema di calcolo dell'incidenza della spesa per il personale, previgente alla riforma.

Il secondo criterio è maggiormente di carattere premiale: si prevede infatti che il Ministero ripartisca le risorse alle università in misura proporzionale al peso percentuale di ciascuna università (sul totale di sistema) rispetto all'applicazione di criteri e indicatori di qualità indicati in allegato al decreto, in linea con il modello unico di finanziamento per l'attribuzione della quota premiale, nell'ambito delle assegnazioni per il FFO per l'anno 2011.

In conformità a quanto previsto dalla legge, si prevede che le università utilizzino le risorse assegnate esclusivamente per la chiamata di professori associati secondo le nuove procedure, utilizzando il doppio canale di reclutamento: da una lato potranno procedere alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione secondo il procedimento di cui all'articolo 18, al quale possono partecipare anche i professori di seconda fascia già in servizio e gli studiosi stabilmente impegnati all'estero; dall'altro potranno utilizzare la procedura di cui all'articolo 24, comma 6, che, nelle more dell'entrata a regime del secondo canale di reclutamento (inquadramento dei ricercatori a tempo determinato (*tenure track*), titolari del secondo contratto e in possesso dell'abilitazione, nel

ruolo degli associati) consente la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, sempreché abbiano conseguito la prevista abilitazione nazionale. Viene peraltro richiamata la norma che equipara ai fini della chiamata l'idoneità conseguita all'esito di procedure di valutazione comparativa bandite secondo l'ordinamento previgente alla riforma (comma 3).

La quota parte di 13 milioni di euro per l'anno 2011 ed il previsto importo di 78 euro a regime si configurano come limiti di spesa, pertanto, ciascuna università potrà procedere alla chiamata di professori associati, nei limiti delle risorse assegnate. Il numero delle unità di personale che possono essere assunte con le risorse disponibili varia a seconda del numero delle chiamate di personale già in servizio nell'ateneo ovvero di nuove assunzioni.

Si rammenta al riguardo che l'articolo 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 riconosce alle università la facoltà di utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo, anche di seconda fascia, per la chiamata del personale in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge n. 240/2010.

Ai fini della quantificazione delle risorse da utilizzare per le assunzioni di cui al presente decreto, il relativo onere viene computato in termini differenziali nel caso in cui un ateneo chiami nella qualifica di professore associato un soggetto già in servizio a tempo indeterminato presso lo stesso ateneo. Diversamente, nel caso in cui il soggetto provenga da un altro ateneo il relativo onere grava interamente sulle predette risorse.

Inoltre, poichè in conformità a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2011 l'intervento straordinario si pone al di fuori dei vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di *turn over* del personale universitario di cui all'art. 66, comma 13 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il passaggio alla qualifica di professore di seconda fascia del personale già in servizio a tempo indeterminato presso la medesima università che effettua la chiamata, non comporta economie da cessazione computabili ai fini delle assunzioni di cui al citato art.66.

Gli importi attribuiti a valere sulle risorse del piano straordinario sono comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione.

Le risorse destinate alla chiamata di professori di seconda fascia per l'anno 2012 ai sensi dell'art. 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010, pari a 93 milioni di euro, sono comprensive degli oneri a regime relativi alle chiamate finanziate per l'anno 2011 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto (78 milioni). Pertanto, gli stanziamenti previsti per l'anno 2012, al netto di quelli utilizzati a regime per le chiamate, di cui al presente decreto, ammontano a 15 milioni di euro. Tali risorse verranno utilizzate per le ulteriori chiamate di professori associati da effettuarsi a decorrere dal mese di novembre 2012.

Gli stanziamenti previsti per l'anno 2013, al netto di quelli utilizzati per le chiamate relative agli anni 2011 e 2012, per un importo di 5 milioni di euro a regime, saranno utilizzate per le chiamate di professori associati nell'anno 2013. Tenuto conto, tuttavia, che le assunzioni, come già detto, vengono effettuate annualmente a partire dall'inizio dell'anno accademico (mese di novembre), l'onere dovrà essere considerato in ragione d'anno. Ciò in relazione al richiamato limite di spesa al 2013 ed in relazione alla circostanza che nel 2014 le assunzioni non potranno comportare ulteriori oneri. Le risorse effettivamente disponibili per le chiamate per gli anni 2012 e 2013 saranno utilizzate secondo criteri da definire con successivi decreti.

In conclusione, come sintetizzato nella seguente tabella, le risorse stanziate ai sensi dell'art. 29, comma 9, della Legge n. 240/2010, da ripartire fra le università, consentiranno di chiamare professori di seconda fascia per una corrispondente spesa complessiva a regime di: 78 milioni di euro per le assunzioni effettuate nell'anno 2011, 90 milioni per quelle effettuate nell'anno 2012 e 5 milioni per quelle effettuate nell'anno 2013.

	2011	2012	2013	2014
Stanziamenti art. 29, c. 9, Legge n. 240/2010	13	93	173	173
Onere assunzioni anno 2011	13	78	78	78
Onere assunzioni anno 2012		15	90	90
Onere assunzioni anno 2013			0,83	5
Risorse residue	-	-	4,17	-



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

AC/68/ISPA/9796

Roma, 12 LUG. 2011

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
- Gabinetto
(Rif.to nota n. 6848/GM del 12.7.2011)

R O M A

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
 GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante i criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia. Attuazione dell'articolo 29, comma 9, della legge 20 dicembre 2010, n. 240.

Si fa riferimento alla nota sopracitata con cui codesto Ministero ha trasmesso, per le valutazioni di competenza, un nuovo testo del provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, si comunica, su conforme avviso del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il parere favorevole di questa Amministrazione all'ulteriore corso dello schema in parola, considerato che sono state integralmente recepite le osservazioni formulate con precedente corrispondenza.

IL CAPO DELL'UFFICIO



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), ed in particolare l'art. 1, comma 24, che dispone l'incremento della dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università per un importo, per l'anno 2011, di 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, destinando quota parte delle risorse al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare gli articoli 18 e 24, nonché l'articolo 29, comma 9, che riserva una quota delle risorse stanziate dalla legge di stabilità per il 2011 per il fondo per il finanziamento ordinario delle università, non superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93 milioni di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della stessa legge, prevedendo che l'utilizzo delle predette risorse sia disposto con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;

VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;

VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 1, comma 2-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTO l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2011, pari a 13 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2011, di 93 milioni di euro per l'esercizio 2012 e di 173 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2013;

VISTO il Decreto Interministeriale del 25 ottobre 2010, con il quale è stato approvato il piano programmatico di cui all'art. 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

RITENUTA la necessità di disporre l'utilizzo dell'importo di 13 milioni di euro per l'anno 2011 e di 78 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

VISTO il parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti espresso in data

DECRETA

Articolo 1

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 24 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 ad incremento del fondo di finanziamento ordinario delle università e destinate al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia, la quota parte di 13 milioni di euro per l'anno 2011 e 78 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, è ripartita fra le università statali per l'anno 2011, sulla base dei seguenti criteri:

a) sono destinatarie dell'intervento le università che non hanno superato il limite massimo determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera e) della citata legge n. 240 del 2010, ovvero, nelle more dell'attuazione della predetta norma, il limite del 90 per cento delle spese fisse per il personale rispetto ai trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario, di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) le risorse sono ripartite in misura proporzionale al peso percentuale di ciascuna università risultante dall'applicazione dei criteri e indicatori riportati nell'allegato 1, che è parte integrante del presente decreto, in linea con il modello unico di finanziamento per l'attribuzione della quota premiale del fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

2. Ciascuna università utilizza le risorse assegnate ai sensi del comma 1 per la chiamata di professori di seconda fascia, esclusivamente secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della citata legge n. 240 del 2010. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni in materia di *turn over* del personale universitario di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Pertanto, se il soggetto è chiamato dalla medesima università in cui presta servizio a tempo indeterminato, il relativo passaggio non comporta economie da cessazione ai sensi del predetto art. 66, comma 13 del decreto-legge n. 112 del 2008.

3. Ai fini della chiamata dei professori associati, l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'articolo 29, comma 8 della citata legge n. 240 del 2010.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Mariastella Gelmini

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Giulio Tremonti

Allegato 1

Criteri e indicatori per la ripartizione delle risorse destinate al piano straordinario per l'anno 2011 (art.1, comma 1, lettera b)

Qualità dell'offerta formativa e risultati dei processi formativi

Dimensione	Indicatore	Descrizione
domanda	A1	<p>Studenti iscritti regolari nell'a.a. 2009/10 che abbiano conseguito almeno 5 crediti nel 2010, distinti per gruppo A, B, C, D e ponderati con uno specifico peso (4 per il gruppo A, 3 per il gruppo B, 2 per il gruppo C e 1 per il gruppo D). A tale indicatore sono applicati i seguenti correttivi: a) di sostenibilità dell'offerta formativa (K_A); b) di contesto territoriale (K_T), dove:</p> <p>K_A=Rapporto tra il numero di docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti e il numero teorico di corsi attivati nell'a.a. 2010/11 (corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico). Per il calcolo dell'indicatore si rapporta il valore specifico con quello mediano.</p> <p>K_T=compensazione della minor capacità contributiva delle regioni, calcolata sulla base della distribuzione dei redditi netti familiari dell'indagine "Redditi e condizioni di vita" dell'ISTAT.</p>
risultati	A2	Rapporto tra CFU effettivamente acquisiti nel 2010 e CFU previsti per gli studenti iscritti nell'a.a. 2009/10, distinti per gruppi di corso. Per il calcolo dell'indicatore si rapporta il valore specifico con quello mediano del gruppo di riferimento.

Fonte dei dati:

- A1: Anagrafe nazionale degli studenti, Banca dati Offerta Formativa, Archivio docenti; ISTAT: Indagine sulle condizioni di vita
- A2 : Anagrafe nazionale degli studenti;

Qualità della Ricerca scientifica

Dimensione	Indicatore	Descrizione
ricerca	B1	Percentuale di docenti e ricercatori presenti in progetti PRIN relativi all'ultimo quadriennio disponibile valutati positivamente, "pesati" per il fattore di successo dell'area scientifica.
	B2	Media ponderata dei tassi di partecipazione ai progetti FIRB del programma "Futuro e Ricerca" pesati con i relativi tassi di successo, calcolati sulle due distinte linee di finanziamento e normalizzati rispetto ai valori di sistema.
	B3	Coefficiente di ripartizione delle risorse destinate alle Aree – VTR 2001-03 – CIVR.
	B4	Media delle percentuali di: 1) finanziamento e di successo acquisiti dagli atenei nell'ambito dei progetti del VII PQ - Unione Europea – CORDIS; 2) finanziamento dall'Unione Europea; 3) finanziamento da altre istituzioni pubbliche estere.

Fonte dei dati:

- B1: Banca dati PRIN
- B2: Banca dati FIRB, Archivio docenti e Banca dati Dottorati
- B3: Tabella CIVR su VTR 2001-03 (limitata alle università che partecipano al riparto)
- B4: Banca dati Unione Europea, Rilevazione sull'Omogenea Redazione dei Conti Consuntivi (2008-2009).